Anno CXLVII - Numero 20

Roma, 31 ottobre 2026

Pubblicato il 31 ottobre 2026

BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

MODUS

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

Regolamento della formazione continua del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato - Modifica. . . Pag. 1

BANDI DI GARA

Decreto 29 settembre 2026 – Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale Istituto Vendite Giudiziarie, nell'ambito del circondario del Tribunale di Vallo della Lucania. . . Pag. 24

CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto Ministeriale 9 ottobre 2026 – Sospensione dalle funzioni di componente della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10.12.2024. . . . . Pag. 24

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento funzioni direttive. . . . . Pag. 26
Conferma funzioni direttive. . . . . » 26
Conferimento funzioni. . . . . » 26
Collocamento fuori ruolo. . . . . » 26
Conferma fuori ruolo . . . . . » 26
Richiamo in ruolo . . . . . » 27
Trasferimenti . . . . . » 27
Trasferimenti – Rettifica . . . . . » 29
Trasferimenti sospesi in applicazione dell'art. 10 bis del R.D. 20 gennaio 1941, n. 12 . . . . . » 29
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità. . . . . » 29
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità. . . . . » 31
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità. . . . . » 32
Variazione dati anagrafici e correzione errore materiale . . . . . » 32
Collocamento in aspettativa e congedo . . . . . » 32

MODUS

30-431100261031 **€ 4,00**

MODUS

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

Regolamento della formazione continua del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato - Modifica

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale Verbale n° 08 del 18.12.2017

Integrato e modificato con nota del Ministro Orlando n° m_dg.GAB.18/05/2018.0016942.U

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale Verbale n° 25 del 31.05.2018

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale Verbale n. 11 del 13.09.2021

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.5 del 15 marzo 2022

Modificato ed integrato con Delibera del Collegio Nazionale Verbale n.7 del 28.07.2026

IL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

Visto l'art. 117 della Costituzione Italiana "*sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione della istruzione e formazione professionale*";

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 382, recante "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali";

Vista la Legge 28 marzo 1968, n. 434 - Ordinamento della professione di Perito Agrario - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1968, n. 101;

Vista la legge n° 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 21 febbraio 1991, n. 54 "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49;

Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 - Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001;

Vista la Legge 8 novembre 2021, n.163 – Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;

Vista la Legge 15 luglio 2022, n.99 che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

Visto il Decreto Interministeriale n. 683/2023 – Classe L-P02 "Professioni Tecniche Agrarie, alimentari, forestali"

Visto l'Accordo Quadro in materia di tirocinio pratico valutativo – Prot. 14495 del 4 agosto 2023;

Visto il D.l.gs 30 giugno 2003, n.196, recante norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

Visto L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali ai sensi dell'. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto gli "Indirizzi generali" di cui all'articolo 7, comma 1 lettera A) del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal Consiglio del Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati nella seduta del 31 luglio 2013;

Visto Il Regolamento della Formazione Continua approvato dal C.N.P.A.P.A.L nella seduta del 13 ottobre 2013;

Visto Il Regolamento della Formazione Continua approvato dal C.N.P.A.P.A.L nella seduta del 13 settembre 2021 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia il 15 marzo 2022

Viste Le norme in materia di Protezione Civile; Sicurezza sui luoghi di lavoro, Igiene e sicurezza alimentare; PAN per l'uso sostenibile dei fitofarmaci; La direttiva nitrati e altre norme derivanti da Regolamenti o leggi attuative di Direttive Europee

Ritenuto

opportuno modificare il Regolamento della Formazione continua del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato adottato e vigente:

Modifica

il Regolamento vigente come di seguito si riporta.

Art. 1

Obbligo di aggiornamento della competenza professionale

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012 n.137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
2. Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti, esercenti la libera professione, anche in via occasionale.
3. Gli iscritti che non hanno esercitato la professione e che intendono iniziare, o riprendere, l'attività professionale per ottemperare agli obblighi di cui al presente regolamento, dovranno adeguare il proprio status formativo entro un biennio.

MODUS

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- "Professione": così come definita all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 7/08/2012 n.137;
- "Professionista": così come definito all'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137;
- "Competenza professionale": capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell'esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato;
- "Aggiornamento della competenza professionale": insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;
- "Formazione professionale continua": processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato;
- "Apprendimento formale": apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'Agricoltura, degli Alimenti, dell'Ambiente e del Territorio nel sistema di istruzione secondaria, istruzione tecnica superiore, università e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;
- "Apprendimento non formale": apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale e/o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale;
- "Apprendimento informale": apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;
- "Certificazione delle competenze": procedura volontaria di riconoscimento, da parte del Collegio territoriale ovvero del Collegio Nazionale ovvero da Enti convenzionati con il CNPAPAL, secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall'iscritto.
- "CNPAPAL o C.N.P.A.P.A.L." - acronimo del Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.

Art. 3
Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione

1. L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.
2. L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
3. Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 (trenta) CFP annui.
4. Si possono conseguire CFP:
   a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;
   b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi artt. 4, 5, 6.
   c) con attività svolte in qualità di rappresentanti di istituzioni pubbliche;
   d) con attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale svolte nell'ambito di: istituzioni scolastiche, formative, universitarie, centri di ricerca e sperimentazione, enti, organizzazioni, associazioni pubbliche e/o private riconosciute, accreditate dal CNPAPAL.
   e) con attività svolte nell'ambito della rappresentanza istituzionale della categoria;
5. L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli artt. 4, 5 e 6.
6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili nel corso di un anno è di n. 90 (novanta). I CFP in eccedenza vengono accreditati e possono essere compensati nel termine massimo di due anni successivi.

Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto, cumulati nell'anno precedente. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

7. Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
   a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso il Collegio Territoriale di provenienza;
   b) in caso di prima iscrizione all' Albo entro 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 45 (quarantacinque) CFP;
   c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 (trenta) CFP.
8. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'Albo non comprendono 9 CFP, di cui 3 sull'etica e deontologia professionale, 3 su nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale A.I., 3 sulla previdenza e il welfare, da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

Art. 4
Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato "A" al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale e/o a distanza di cui al comma 1, organizzate dai Collegi territoriali, ovvero dal Collegio Nazionale, ovvero da Enti accreditati dalle Regioni o dallo Stato convenzionati con il CNPAPAL, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DPR 137/2012. Il numero di CFP assegnato dal Collegio territoriale, ovvero dal Collegio Nazionale, ovvero da Enti convenzionati, riconosciuti dal CNPAPAL, ha validità sull'intero territorio nazionale.
3. Sono riconosciute dai Collegi territoriali, ovvero dal Collegio Nazionale, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, le attività di formazione frontale di cui al comma 1, organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti all'Albo o da altri soggetti pubblici e/o privati accreditati dalle Regioni o dallo Stato, ai sensi dell'art. 7, del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dal Collegio territoriale, ovvero dal Collegio Nazionale, ovvero da Enti convenzionati, riconosciuti con il CNPAPAL ha validità sull'intero territorio nazionale.

MODUS

4. Sono riconosciute dal CNPAPAL, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di cui al comma 1, organizzate da associazioni di iscritti all'Albo o da altri soggetti autorizzati e convenzionati dal CNPAPAL ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Tali attività sono riconoscibili anche quando non limitate all'ambito territoriale del singolo Collegio con organizzazione frontale o a distanza.
5. Sono riconosciute dal CNPAPAL, ovvero dai Collegi territoriali, le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione frontale o a distanza, progettate e attuate da Enti, Associazioni non Ordinistiche, Organizzazioni Economico Produttive, Organizzazioni Sindacali, Scuole, Centri di Formazione Professionale accreditati, Università, Fondazioni o da altri soggetti convenzionati con il CNPAPAL ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Il CNPAPAL può convenzionarsi con soggetti pubblici e/o privati per il riconoscimento delle attività formative e il riconoscimento dei CFP.
6. Il CNPAPAL, ovvero i Consigli dei Collegi territoriali possono riconoscere singole attività di formazione per l'apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'allegato "A". In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività. Il riconoscimento di tali attività di formazione va motivato.
7. È istituita presso il CNPAPAL una banca dati, consultabile on-line, di tutti i soggetti formativi riconosciuti ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Art. 5
Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato "A" al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
2. La certificazione delle competenze, riconosciuta dal Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza o dal CNPAPAL, anche sulla base dell'attività di soggetti convenzionati, consente l'attribuzione dei CFP nella misura prevista dall'allegato A. I CFP così riconosciuti sono registrati nella posizione formativa dell'iscritto.

Art. 6
Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato "A" al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

Art. 7
Compiti del C.N.P.A.P.A.L.

1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7, del DPR 7/08/2012, n.137, sono compiti del Consiglio del Collegio Nazionale che lo attua direttamente:
   a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale, come riferimento per i Consigli dei Collegi territoriali, per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica, ovvero dell'offerta formativa organizzata dalle associazioni di iscritti all'Albo o da altri soggetti autorizzati dal CNPAPAL e per l'assegnazione del numero dei CFP per ciascuna delle attività formative (allegato "A")
   b) la gestione, il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;
   c) la verifica e il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti, ferma restando la competenza dei Consigli dei Collegi territoriali in ordine alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei propri iscritti;
   d) la concessione delle autorizzazioni alle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti pubblici e/o privati, accreditati dallo Stato o dalle Regioni, unitamente alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, ovvero alla sottoscrizione della convenzione. L'accreditamento dei soggetti da parte delle Regioni o dallo Stato sostituisce la documentazione prevista dalle tabelle dalla A) alla E) allegate al presente Regolamento.
   e) il CNPAPAL organizza e vigila sugli eventi formativi realizzati e sulla formazione erogata agli iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria, sia agli organizzatori che ai discenti.

Art. 8
Riconoscimento attività di formazione continua

È compito dei Consigli dei Collegi territoriali il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale, frontali o a distanza, con organizzazione territoriale, nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali predisposte dal CNPAPAL.

È compito del CNPAPAL il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale, frontali o a distanza, aventi organizzazione sovra-territoriale o nazionale, nonché di quelle organizzate da soggetti convenzionati o autorizzati dal CNPAPAL.

In caso di attività formative promosse congiuntamente da più Collegi territoriali, il riconoscimento dei CFP è effettuato d'intesa tra i Consigli dei Collegi territoriali coinvolti, con comunicazione al CNPAPAL ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale e del monitoraggio dell'offerta formativa.

Art. 9
Autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il CNPAPAL può autorizzare associazioni di iscritti all'Albo e altri soggetti pubblici o privati, su domanda, a organizzare attività di formazione professionale continua, previo parere vincolante del Ministro vigilante. L'autorizzazione è deliberata con provvedimento motivato, tenendo conto delle caratteristiche del richiedente e della qualità dell'offerta formativa proposta.
2. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti pubblici e/o privati che intendono ottenere l'autorizzazione per convenzionarsi, ovvero essere riconosciuti e organizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma, devono presentare apposita istanza al CNPAPAL, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNPAPAL.
3. Il CNPAPAL verifica la completezza dell'istanza e può richiedere per iscritto le informazioni o i documenti neces-

MODUS

sari all'istruttoria. L'eventuale sospensione del termine del procedimento per acquisire informazioni o certificazioni è consentita una sola volta e per non più di trenta giorni, nei limiti dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esito dell'istruttoria è comunicato all'istante; resta fermo il parere vincolante del Ministro vigilante previsto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 137 del 2012.

4. La domanda, corredata dalla proposta motivata del CNPAPAL, è trasmessa al Ministero della Giustizia per il parere vincolante; la trasmissione è comunicata all'istante. Acquisito il parere, il CNPAPAL delibera motivatamente sull'autorizzazione e pubblica sul proprio sito l'elenco dei soggetti autorizzati. L'autorizzazione è soggetta a revoca motivata qualora vengano meno i requisiti o la qualità della formazione erogata.

5. Il CNPAPAL può stipulare con associazioni di iscritti all'Albo, ovvero con altri soggetti pubblici e/o privati accreditati, riconosciuti, specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dai Collegi territoriali.

Art. 10
Compiti dei Consigli dei Collegi territoriali

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7, del DPR 7/08/2012, n.137, sono compiti dei Consigli dei Collegi territoriali:

a. l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNPAPAL, rivolte ai propri professionisti iscritti o di altri Collegi territoriali, che li autorizzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DPR 137/2012, in cooperazione o convenzione con altri soggetti pubblici e/o privati, purché convenzionati, accreditati con il CNPAPAL;

b. il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CNPAPAL, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti convenzionati e/o autorizzati dal CNPAPAL e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;

c. la gestione dell'offerta formativa territoriale, il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;

d. la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti qualora non gestito dal CNPAPAL;

e. la comunicazione al CNPAPAL delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute dall'art. 4, comma 6, del presente regolamento.

2. I Consigli dei Collegi territoriali, ovvero il CNPAPAL, riconoscono la certificazione volontaria delle competenze dei propri professionisti iscritti nel rispetto delle linee di indirizzo predisposte dal CNPAPAL.

Art. 11
Compiti degli iscritti

1. Gli iscritti comunicano tempestivamente al Consiglio del Collegio territoriale, e al CNPAPAL nei casi previsti dalle procedure nazionali, le attività formative non già registrate, fornendo gli elementi necessari al riconoscimento e alla registrazione dei CFP.

a) Il Consiglio del Collegio territoriale cura, ove necessario, la comunicazione al CNPAPAL per l'aggiornamento della banca dati nazionale.

b) La conservazione della documentazione attestante i CFP conseguiti da presentare, a richiesta, in caso di controllo.

Art. 12
Esonero

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda documentata del professionista, può concedere l'esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale nei seguenti casi:

a. maternità o paternità, per un anno;

b. servizio militare volontario e servizio civile, ovvero servizi di volontariato, anche internazionale svolto in organismi ONLUS, per la durata del servizio;

c. grave malattia o infortunio, per un anno, ovvero per la durata della malattia e infortunio grave.

d. Il professionista in attività che abbia superato il 70° anno di età e che risulti aver ottemperato agli obblighi della Formazione Continua di cui all'art. 3, del presente regolamento, esonero parziale, ovvero 15 CFP anno.

e. Il Presidente della Repubblica, i Ministri del Governo, i Parlamentari, il Presidente della Regione, gli Assessori e Consiglieri Regionali, esonero riconosciuto senza invio domanda da parte dell'iscritto, per il periodo circoscritto alla durata del mandato.

f. Il Presidente della Provincia, esonero per la durata del mandato.

g. Altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

2. Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione dei CFP da detrarre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art. 3, comma 6, del presente regolamento.

Il Consiglio del Collegio territoriale provvede alla registrazione dell'esonero nella banca dati dei CFP e, ove necessario, alla comunicazione al CNPAPAL ai fini del monitoraggio nazionale.

Art. 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Segue: Allegati A) e B)

MODUS

ALLEGATO "A" - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP

I CREDITI SONO SOMMABILI

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento non formale	- Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge Il CNPAPAL nell'ambito dell'applicazione di convenzioni stipulate con Ministeri e Istituzioni pubbliche può fissare tetti massimi di Crediti Riconosciuti	Previsti da eventuali convezioni con Enti e Istituzioni Pubbliche	1 ora = 1 CFP
	- Partecipazione frontale o a distanza in veste di relatore a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge Il CNPAPAL nell'ambito dell'applicazione di convenzioni stipulate con Ministeri e Istituzioni pubbliche può fissare tetti massimi di Crediti Riconosciuti	Previsti da eventuali convezioni con Enti e Istituzioni Pubbliche	1 ora = 1 CFP
	- Trasparenza e anticorruzione e codice etico 231/2001, privacy, performance nella P.A.	Attività di consulenza, gestione, revisione, controllo e monitoraggio in tema di trasparenza e anticorruzione, performance, codice etico 231/2001 e privacy, svolgimento dei compiti di ODV, monocratico e/o collegiale, pubblico e privato, attività di responsabile GDPR e protezione dati.	1 ora = 1 CFP
	- Aggiornamento etica e deontologia professionale	Attività obbligatoria	3 CFP
	- Aggiornamento previdenza e welfare	Attività obbligatoria	3 CFP
	- Aggiornamento in materia di conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di Intelligenza Artificiale (IA),	Attività obbligatoria Finalizzata alla conoscenza e all'uso consapevole dei nuovi strumenti digitali e dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'esercizio della professione.	3 CFP
	- Aggiornamento conseguente ad attività lavorativa e formativa con Comuni, Province e Regioni, enti di ricerca pubblici e istituzioni partecipate e/o private.	Attività di consulenza, funzioni di amministrazione, supporto tecnico e indagine in commissioni e gruppi di lavoro, gruppi tecnici e di ricerca, commissioni espropri, ambiente, territorio, edilizia, attività venatoria, caccia e pesca, CUC - Centrali uniche di committenza.	1 ora = 1 CFP

	- Partecipazione in veste di uditore a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dai Consigli dei Collegi Territoriali e/o dal Consiglio del Collegio Nazionale e/o soggetti pubblici e privati convenzionati	max. 5 CFP evento max. 15 CFP anno	1 ora = 1 CFP
	- Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max. 5 CFP evento max. 10 CFP anno	1 ora = 1 CFP
	- Partecipazione a progetti di ricerca e sperimentazione		1 progetto = 30 CFP
	- Partecipazione a corsi, convegni, progetti, scambi internazionali organizzati in Italia o all'estero con Paesi U.E. e/o Extracomunitari		1 evento = 10 CFP
	- Partecipazione ad Assemblee ordinarie e straordinarie del Collegio territoriale		1 evento = 3 CFP
	- Partecipazione ad Assemblee dei Presidenti dei Collegi Territoriali, organizzate dal CNPAPAL		1 evento = 5 CFP
	- Partecipazione a stage formativi	Previsti da eventuali convezioni con Enti e Istituzioni Pubbliche	Valutati caso per caso
	- Docente nella scuola pubblica statale e paritaria nelle classi di concorso ITP B011-B017.		20 CFP
	- Professionisti ospitanti tirocinanti ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ovvero della L.163/2021 Lauree Professionalizzanti abilitanti L-P02, ovvero della L. 15 luglio 2022, n. 99 ITS Academy		30 CFP
	- Docenze, ai sensi della L.163/2021 Lauree professionalizzanti abilitanti L-P02		1 ora = 1 CFP Max 30 CFP
	- Tutor accademico/a, ai sensi della L.163/2021 Lauree professionalizzanti L-P02		1 ora = 1 CFP Max 20 CFP
	- Tutor esterno/a, ai sensi della L.99/2022		1 ora = 1 CFP Max 20 CFP
	- Commissari PPV (Prova Pratica Valutativa) ai sensi della L.163/2021 Lauree professionalizzanti abilitanti L-P02		10 CFP

segue ALLEGATO "A"

	Descrizione	Ulteriore Descrizione	Crediti attribuiti
Apprendimento informale	- Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo-professionale nel campo dell'agricoltura, dell'ambiente, delle costruzioni, della sicurezza, del territorio, dell'estimo, degli alimenti, del verde ed in generale di tutte le attività di competenza del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, ovvero nell'ambito delle Scuole, dei Centri di Formazione Professionale e Universitari ad indirizzo tecnico scientifico	- Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile	15 CFP anno
		- Certificazione delle competenze professionali da parte del Collegio territoriale	max. 20 CFP anno
		- Attività di CTU/CTP e/o esperto in ambito di incarichi conferiti dalla giustizia amministrativa, civile e penale e/o come consulente di parte nelle costituzioni in giudizio. L'incarico deve essere svolto per più di 6 mesi; in caso contrario i CFP sono frazionabili su base mensile.	12 CFP anno
	- Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	- Pubblicazioni qualificate su riviste specializzate a tiratura provinciale, regionale e nazionale	5 CFP per ogni pubblicazione
		- Collaborazioni permanenti con quotidiani a tiratura provinciale, regionale e nazionale e pubblicazioni monografie, ovvero libri tecnico scientifici o scolastico professionali	20 CFP anno
		- Brevetti registrati	30 CFP brevetto
	- Aggiornamento informale conseguente ad attività istituzionali, organizzative, di coordinamento e di studio	- Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e/o all'estero, riconosciuti dai Consigli dei Collegi Territoriali e/o dal Consiglio del Collegio Nazionale.	max. 20 CFP anno
		- Nomina quale esperto componente della Sezione Specializzata Agraria in Tribunale	20 CFP anno
		- Assolvimento di funzioni di Sindaco, Assessore Comunale, Consigliere provinciale	15 CFP anno
		- Assolvimento di funzioni di Consigliere comunale e partecipazione in consigli di amministrazione di enti di ricerca, sperimentazione, coordinamento e/o studio a carattere nazionale.	10 CFP anno
		- Assolvimento di funzione in qualità di Presidente, Segretario, Vicepresidente e Tesoriere del Consiglio del Collegio Nazionale, ovvero di Consigliere del Collegio Nazionale, ovvero in qualità di membro del Comitato Amministratore della Gestione Separata Periti Agrari (GSPA) della Fondazione ENPAIA	20 CFP anno
		- Assolvimento di funzione in qualità di consigliere Presidente, Segretario, Vicepresidente e Tesoriere dei Consigli dei Collegi territoriali. Tali incarichi escludono i crediti previsti dal	20 CFP anno

		punto successivo.	
		– Assolvimento di funzione in qualità di membro del Consiglio del Collegio territoriale e/o membro del collegio dei Revisori dei Conti e/o Sindaci	15 CFP anno
		– Assolvimento funzione in qualità di Presidente, Segretario, Vicepresidente, Tesoriere dei Coordinamenti e/o Federazioni regionali, quando il Collegio territoriale non si identifichi con il Collegio regionale	10 CFP anno
		– Partecipazione alle commissioni per gli Esami di Stato per l'esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato	15 CFP per sessione
		– Assolvimento delle funzioni di presidente e/o consigliere in amministrazioni e imprese, fondazioni, cooperative del settore pubblico e privato, nonché di revisore dei conti, vigilanza o commissariamento.	10 CFP annuale
		– Partecipazione alle commissioni per gli Esami di maturità in qualità di docente e/o ITP nell'istruzione tecnica professionale, IFTS e ITS.	10 CFP sessione
		– Partecipazione alle commissioni per concorsi a cattedra in qualità di docente e/o ITP nell'istruzione tecnica professionale, IFTS e ITS del comparto scuola.	10 CFP sessione
	– Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	– Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti all'ambito professionale.	Valutati caso per caso

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento formale	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, relativamente alle attività professionali e a quelle indicate nella presente tabella.	Max. 30 CFP anno	30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale, relativamente alle attività professionali e a quelle indicate nella presente tabella	Max. 30 CFP anno	30 CFP / anno di frequenza
	- Frequenza di corsi organizzati da Scuole, Centri di Formazione, Università, riconosciuti dal M.I.M. e/o Regioni e/o cofinanziati dall'U.E., relativamente alle attività professionali e a quelle indicate nella presente tabella	Max. 30 CFP anno Fatti salvi limiti massimi previsti da eventuali convezioni con Enti e Istituzioni Pubbliche	1 ora = 1 CFP

ALLEGATO B

Indirizzi generali per l'organizzazione delle attività formative e per la valutazione dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

I requisiti indicati nelle tabelle A, B, C, D ed E sono documentati secondo le disposizioni applicabili. L'eventuale accreditamento pubblico del soggetto formatore è valutato ai fini della documentazione dei requisiti pertinenti, ferme restando l'autorizzazione e il parere vincolante previsti dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 137 del 2012.

TABELLA A: CAPACITA ECONOMICHE E GIURIDICHE (requisiti di ammissibilità)

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI UTILIZZATI PER VALUTARE I REQUISITI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
- Presenza nello Statuto (o documento simile) della finalità formativa	- Indicazione della formazione professionale tra i propri fini statutari	- Statuto e/o Atto costitutivo	- Copia dello statuto o dell'atto costitutivo
- Costituzione dell'Ente	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante con la indicazione della data di costituzione dell'Ente		- Autodichiarazione del Legale Rappresentante
- Volume d'affari derivante dall'attività di formazione maggiore o uguale al 51% del totale del volume d'affari	- Valore % sul totale del fatturato	- Ultimo bilancio approvato o documento contabile finanziario equivalente	- Compilazione online del prospetto di bilancio o scansione dell'ultimo bilancio approvato, accompagnato dalla documentazione attestante la verifica da parte di un revisore contabile
- Solidità patrimoniale e finanziaria	- Per l'analisi del bilancio utilizzare i più comuni indici di bilancio: - Indici di liquidità - Patrimonio netto maggiore o uguale a zero.	- Ultimo bilancio approvato	- Compilazione on line del prospetto di bilancio o scansione dell'ultimo bilancio approvato, accompagnato dalla documentazione attestante la verifica da parte di un revisore contabile
- Assenza di stato di fallimento	- Assenza di: - Stato di fallimento - Liquidazione coatta - Concordato preventivo - o procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni		- Autodichiarazione del legale rappresentante
- Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti			- Autodichiarazione del legale rappresentante

TABELLA A: CAPACITA ECONOMICHE E GIURIDICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI UTILIZZATI PER VALUTARE I REQUISITI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
- Affidabilità del legale rappresentante	- Possesso dei poteri di rappresentanza	- Atto che attesti il potere di rappresentanza: atto costitutivo o statuto o verbale di nomina successivo e copia di un documento valido del legale rappresentante.	- Autodichiarazione del legale rappresentante
- Assenza di condanne in capo a legale rappresentante, amministratori, direttori di sede, dirigenti muniti di rappresentanza, soci in nome collettivo o accomandatari	- Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi a danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, corruzione, frode, riciclaggio - Assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive - Assenza di divieto a stipulare contratti con la pubblica amministrazione	- Autodichiarazione	- Autodichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in possesso delle dichiarazioni sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e riportanti i requisiti richiesti
- Disponibilità al controllo, anche sotto forma di verifica ispettiva, della sussistenza di tutte le modalità e condizioni indicate nel presente allegato		- Autodichiarazione	- Autodichiarazione del legale rappresentante
- Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999)		- Autodichiarazione	- Autodichiarazione del legale rappresentante
- Rispetto della normativa in tema di lavoro per dipendenti e collaboratori		- Autodichiarazione	- Autodichiarazione del legale rappresentante

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità)

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
DISPONIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ DEI LOCALI	- Documento attestante la disponibilità esclusiva per almeno tre anni, a partire dalla data della domanda, di aule, laboratori ed altri spazi strutturali destinati allo svolgimento delle attività formative nelle forme consentite dalla legge - (Contratto di locazione, contratto di comodato, titolo di proprietà Tutti i contratti devono essere registrati presso gli uffici preposti ai sensi delle norme vigenti).	- Autodichiarazione del legale rappresentante che riporti gli estremi della registrazione del titolo di disponibilità dell'immobile e dei relativi contraenti.
	- Dichiarazione del datore di lavoro del numero di lavoratori occupati alle dipendenze o sotto qualsiasi altra forma contrattuale.	- Autodichiarazione del legale rappresentante
	- Visura catastale relativa ad ogni sede operativa	- Scansione digitale della visura catastale relativa ad ogni sede operativa
	- Perizia tecnica descrittiva, corredata da grafico indicativa dei locali in esame, sottoscritta e timbrata da un tecnico abilitato che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche con riferimento alla normativa vigente. Oppure - Dichiarazione Asl competente per territorio (legge 13/89) - Dichiarazione ufficio tecnico comunale competente (dm 236/1989)	- Scansione digitale della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativa dei locali in esame - oppure - della dichiarazione Asl competente per territorio; - della dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale; - oppure - autodichiarazione del legale rappresentante che attesta il rispetto delle norme vigenti per l'accessibilità ai disabili.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	- Documento di valutazione dei rischi disponibile presso la propria sede operativa	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il possesso del documento di valutazione dei rischi presso la propria sede operativa oppure - Scansione digitale della autocertificazione del legale rappresentante in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
	- Nominativo dell'RSPP	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, che indichi il nominativo dell'RSPP
	- Organigramma della sicurezza (sottoscritta dal legale rappresentante), che indichi i nominativi dei soggetti coinvolti nel servizio di prevenzione e protezione	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o scansione dell'organigramma della sicurezza (sottoscritte dal legale rappresentante), che indichi i nominativi dei soggetti coinvolti nel servizio di prevenzione e protezione
	- Attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, rilasciato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), istituito a seguito dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. - Nel caso di svolgimento dell'incarico da parte dello stesso datore di lavoro: - scansione dell'attestato di frequenza al corso conforme al D.M. 16 gennaio 1997; ovvero - scansione dell'attestato di frequenza al corso istituito a seguito dell'Accordo stato- Regioni di cui all'art 34 del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81	- Scansione dell'attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, rilasciato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), istituito a seguito dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. - Nel caso di svolgimento dell'incarico da parte dello stesso datore di lavoro: - scansione dell'attestato di frequenza al corso conforme al D.M. 16 gennaio 1997; ovvero - scansione dell'attestato di frequenza al corso istituito a seguito dell'Accordo stato- Regioni di cui all'art 34 del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ***(segue)***	- Attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, rilasciato all'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), istituito a seguito dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.	- Scansione dell'attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, rilasciato all'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), istituito a seguito dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. oppure - ove previsto ai sensi della normativa vigente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale Rappresentante di essere esenti dalla nomina dell'ASPP
	- Attestato di frequenza al Corso per Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della normativa vigente.	- Scansione dell'attestato di frequenza al Corso per Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della normativa vigente - oppure, ove previsto ai sensi della normativa vigente: - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante di essere esenti dalla nomina dell'addetto alla gestione delle emergenze antincendio - e per scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti - scansione dell'Attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della Legge 28/11/96, n. 609 per i lavoratori incaricati.
	- **Attestato di frequenza** al Corso per Addetti al pronto soccorso ai sensi della normativa vigente.	- Scansione dell'attestato di frequenza al Corso per Addetti al pronto soccorso ai sensi della normativa vigente.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ***(segue)***	- **Attestato di frequenza** al Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 2 del D.M.16/01/1997)	- Scansione dell'attestato di frequenza al Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 2 del D.M.16/01/1997) - oppure, nei casi previsti dalla normativa vigente: - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante attestante il fatto che l'Ente non ricade tra le categorie di soggetti che debbano eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
	- **Autorizzazione comunale**, sentito il parere della ASL competente per territorio, oppure nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all'utilizzo per attività formative, aggiornato rispetto a modifiche strutturali apportate con scansione della planimetria allegata al nulla osta vistata dall'ASL competente	- Scansione dell'autorizzazione comunale, sentito il parere della ASL Competente per territorio, oppure nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all'utilizzo per attività formative, aggiornato rispetto a modifiche strutturali apportate con scansione della planimetria allegata al nulla osta vistata dall'ASL competente
	- **Certificato valido** di Prevenzione Incendi (CPI) oppure - per attività non soggette al CPI - perizia firmata da un tecnico abilitato che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente (tramite la descrizione dettagliata dello stato dei luoghi, dei dispositivi antincendio e delle vie di fuga) e che l'attività non è soggetta a CPI. - Per i centri di formazione pubblici: - perizia firmata dal Dirigente capo dell'Ufficio Tecnico, che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente oppure - nelle more del rilascio del certificato - ricevuta di invio della documentazione ai Vigili del Fuoco.	- Scansione del Certificato valido di Prevenzione Incendi (CPI) oppure - per attività non soggette al CPI - scansione della perizia firmata da un tecnico abilitato che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente (tramite la descrizione dettagliata dello stato dei luoghi, dei dispositivi antincendio e delle vie di fuga) e che l'attività non è soggetta a CPI. - Per i centri di formazione pubblici: - Scansione della perizia firmata dal Dirigente capo dell'Ufficio Tecnico, che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente oppure - nelle more del rilascio del certificato - scansione della ricevuta di invio della documentazione ai Vigili del Fuoco.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) (segue)

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ***(segue)***	- **Dichiarazione di conformità** degli impianti tecnologici (elettrico e termico/ condizionamento nel caso di impianto autonomo) ai sensi della normativa vigente in materia, rilasciata dalla ditta installatrice. - Dichiarazione di conformità deve essere corredata, ai fini della validità della stessa, dal progetto e dalla relazione tecnica riportante la tipologia dei materiali utilizzati e la conformità alla normativa vigente. - Nel caso di realizzazione parziale di impianti è necessario che la relazione tecnica indichi espressamente la compatibilità con gli impianti preesistenti oppure - nei casi previsti dall'art.7 comma 6 del D.P.R. 37/08, dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale che l'impianto è conforme alle normative vigenti.	- Scansione della dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (elettrico e termico/ condizionamento nel caso di impianto autonomo) ai sensi della normativa vigente in materia, rilasciata dalla ditta installatrice. - La dichiarazione di conformità deve essere corredata, ai fini della validità della stessa, dal progetto e dalla relazione tecnica riportante la tipologia dei materiali utilizzati e la conformità alla normativa vigente. - Nel caso di realizzazione parziale di impianti è necessario che la relazione tecnica indichi espressamente la compatibilità con gli impianti preesistenti oppure - nei casi previsti dall'art. 7 comma 6 D.P.R. 37/08, scansione della dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale che l'impianto è conforme alle normative vigenti.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ***(segue)***	- Denuncia dell'Impianto di terra all'ISPESL o agli enti competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente all'atto della messa in esercizio degli impianti stessi oppure - Modulo di trasmissione con indicazione degli estremi della dichiarazione di conformità, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 462/2001), trasmessa dal datore di lavoro all'Ispel o altro ente accreditato, entro 30 giorni della messa in esercizio dell'impianto stesso. oppure - Verbale di verifica periodica dell'impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche rilasciato dall'ASL, dall'ARPA o da ente accreditato	- Scansione della denuncia dell'Impianto di terra all'ISPESL o agli enti competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente all'atto della messa in esercizio degli impianti stessi oppure - Scansione del modulo di trasmissione con indicazione degli estremi della dichiarazione di conformità, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 462/2001), trasmessa dal datore di lavoro all'Ispel o altro ente accreditato, entro 30 giorni della messa in esercizio dell'impianto stesso e - Scansione del verbale di verifica periodica dell'impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche rilasciato dall'ASL, dall'ARPA o da ente accreditato oppure - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, che attesti che non sono stati superati i termini di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 462/01.
	- Verbale di verifica periodica, da parte dell'ASL o di un Ente notificato, degli impianti ascensori.	- Scansione del verbale di verifica periodica, da parte dell'ASL o di un Ente notificato, degli impianti ascensori. oppure - dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti che i locali sono al piano terra o non sono serviti dall'impianto ascensore oppure - nel caso in cui l'impianto ascensori è stato installato da meno di due anni: - scansione della comunicazione protocollata dal Comune con il solo allegato "dichiarazione di conformità" rilasciato dalla ditta installatrice; - scansione della comunicazione da parte del Comune del numero di matricola attribuito all'impianto.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
	- Ultima ricevuta di avvenuta manutenzione degli estintori rilasciata da ditta autorizzata da non più di un anno.	- Scansione dell'ultima ricevuta di avvenuta manutenzione degli estintori rilasciata da ditta autorizzata da non più di un anno oppure - se gli estintori sono stati installati da meno di un anno scansione della ricevuta dell'avvenuta installazione in conformità alla normativa vigente.
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ***(segue)***	- Certificato di staticità ed agibilità o abitabilità incondizionata dei locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza; oppure - certificato di collaudo statico redatto da tecnico abilitato ed iscritto ad apposito albo professionale oppure - perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per i centri di formazione pubblici, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico. - In caso di modifiche strutturali intercorse sarà necessario produrre una documentazione aggiornata oppure - in mancanza dei requisiti richiesti da parte degli enti che utilizzano locali di edifici scolastici pubblici e da parte delle stesse scuole pubbliche dichiarazione a firma del Dirigente scolastico della scuola stessa che attesti di aver inoltrato al competente ufficio del Comune nel quale insiste l'edificio scolastico, il rilascio della certificazione suddetta.	- Scansione del Certificato di staticità ed agibilità o abitabilità incondizionata dei locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza oppure - certificato di collaudo statico redatto da tecnico abilitato ed iscritto ad apposito 'albo professionale oppure - scansione della perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per i centri di formazione pubblici, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico. - In caso di modifiche strutturali intercorse sarà necessario produrre una documentazione aggiornata oppure - in mancanza dei requisiti richiesti da parte degli enti che utilizzano locali di edifici scolastici pubblici e da parte delle stesse scuole pubbliche dichiarazione a firma del Dirigente scolastico della scuola stessa che attesti di aver inoltrato al competente ufficio del Comune nel quale insiste l'edificio scolastico, il rilascio della certificazione suddetta.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ***(segue)***	- Denuncia degli impianti di riscaldamento (se applicabile), l'utilizzo di apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la presenza dell'impianto luci di emergenza, la disponibilità della cassetta di pronto soccorso nonché l'impegno alla formazione ed informazione del personale sui rischi connessi alle attività lavorative ed al mantenimento degli standard della sicurezza all'interno della Sede Operativa.	- Dichiarazione del Legale Rappresentante che attesta la denuncia degli impianti di riscaldamento (se applicabile), l'utilizzo di apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la presenza dell'impianto luci di emergenza, la disponibilità della cassetta di pronto soccorso nonché l'impegno alla formazione ed informazione del personale sui rischi connessi alle attività lavorative ed al mantenimento degli standard della sicurezza all'interno della Sede Operativa.

TABELLA C: CAPACITA' LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità)

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI E VALORI SOGLIA	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
Adeguatezza complessiva dei locali della sede operativa	- Almeno 130mq netti di superficie (esclusi gli eventuali laboratori) di cui almeno 40 mq destinati alle funzioni di governo (direzione, amministrazione, coordinamento e accoglienza) ai percorsi e ai servizi igienici	- Planimetria, sottoscritta e timbrata da un tecnico abilitato che riporti ad un sufficiente livello di dettaglio tutte le informazioni sugli ambienti (porte, finestre, destinazioni d'uso)	- Scansione della planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato
Adeguatezza delle aule	- Almeno 2 aule, di superficie superiore ai 30mq netti - 1 aula informatica on almeno 15 postazioni Pc. Ciascuna postazione deve essere pari ad almeno 2mq.		
Adeguatezza dei laboratori	- Almeno 30mq netti di superficie - Attrezzature adeguate alle tipologie formative proposte	- Planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato - Oppure - Dichiarazione del legale rappresentante che attesti che le attività formative offerte non necessitano di laboratori - Oppure - Dichiarazione del legale rappresentante, della disponibilità anche temporanea di laboratori per attività formative particolarmente complesse	- Scansione della planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato

TABELLA C: CAPACITA' LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI E VALORI SOGLIA	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
Adeguatezza Didattica e tecnologica delle attrezzature e degli strumenti dell'aula informatica	- Almeno 15 computer, di età non superiore ai tre anni - Almeno 1 stampante - Disponibilità della connessione internet per ciascuna postazione - Disponibilità della connessione senza fili con sufficiente larghezza di banda in tutte le aule e i laboratori in cui si tengono attività formative.	- Autodichiarazione del legale rappresentante per attestare il possesso dell'attrezzatura informatica
Adeguatezza degli arredi e della tecnologica didattica (aule)	- Almeno 15 postazioni individuali studio-lavoro per aula - Nr. 1 lavagna a fogli mobili o lavagna fissa - Nr. 1 lavagna luminosa - Nr. 1 videoproiettore	- Autodichiarazione del legale rappresentante per attestare il possesso dell'attrezzatura per la didattica
Adeguatezza H/W e S/W per la gestione delle attività della sede operativa	- Almeno 4 computer e una stampante per: - la gestione amministrativo-contabile - la gestione di banche dati - la gestione delle attività di coordinamento e di controllo	- Autodichiarazione del legale rappresentante per attestare il possesso dell'attrezzatura informatica

TABELLA D: COMPETENZE PROFESSIONALI (requisiti di ammissibilità)

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI E VALORI SOGLIA	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
Competenze direzione	- La funzione di direttore dell'ente di formazione deve essere ricoperta da persona che abbia i seguenti requisiti: - livello di istruzione: diploma secondario superiore - esperienza lavorativa: almeno 3 anni in posizione di responsabilità in attività di: coordinamento, progettazione, amministrazione, gestione risorse umane - nel settore della formazione professionale e tecnica	- Curriculum professionale
Competenze docenza	- I docenti devono possedere i seguenti requisiti minimi. - In alternativa: - -laurea; - diploma se accompagnato da una significativa esperienza professionale nell'area di docenza pari ad almeno 5 anni; - per l'area tecnico-pratica in alternativa alle precedenti: almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell'area professionale e/o di insegnamento nell'area di docenza;	- Curriculum professionale

TABELLA E: EFFICACIA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE REALIZZATE (requisiti di ammissibilità)

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI E VALORI SOGLIA	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
- Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti sull'attività formativa (gli utenti intervistati devono essere almeno l'80% degli utenti che hanno terminato il corso di formazione)	- La rilevazione della soddisfazione degli utenti si dovrà basare su un modello standard definito dal Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati. Lo stesso Consiglio del Collegio Nazionale pubblicherà a regime una serie di indicatori e corrispondenti valori soglia che dovranno rappresentare dei valori minimi di riferimento per le strutture (ad esempio soddisfazione sulla qualità del docente, sulle modalità di erogazione, gli orari, adeguatezza di aule e supporti ecc.)	- Dichiarazione del legale rappresentante in cui si assume l'impegno ad adottare il modello definito dal Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati per la rilevazione della soddisfazione dell'utente al termine di ogni attività formativa realizzata

BANDI DI GARA

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Decreto 29 settembre 2026 – Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale Istituto Vendite Giudiziarie, nell'ambito del circondario del Tribunale di Vallo della Lucania.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli affari interni

Ufficio II – Ordini professionali e albi

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con decreto dirigenziale del 20 marzo 2025, la società "Engineering Solution s.r.l." di Avellino - con sede legale in via Piave n. 29 Avellino - è stata autorizzata da questa Direzione generale all'esercizio dell'attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili, quale I.V.G. (Istituto Vendite Giudiziarie) per la circoscrizione del Tribunale di Vallo della Lucania;

Vista la nota prot. DAG n.115809.E del 4 giugno 2026 con cui la Corte di Appello di Salerno, nell'inviare le Relazioni annuali sule attività degli I.V.G. del distretto, ha segnalato che *"l'I.V.G. di Vallo della Lucania non ha ancora provveduto a depositare la Relazione annuale relativa all'esercizio 2025";*

Vista la nota prot. DAG n. 124859.U del 16 giugno 2026 con cui questo Ministero ha chiesto alla stessa Corte di appello di Salerno, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale adozione di un provvedimento di revoca della concessione ai sensi dell'art. 41 d.m. 11 febbraio 1997 n. 109, di procedere alla formale contestazione degli addebiti di violazione degli artt. 11 e 13 del d.m. 109/97 - per la formulazione di eventuali controdeduzioni - all' I.V.G. "Engineering Solution s.r.l." ed il relativo parere di competenza in ordine alla revoca della concessione di cui sopra;

Vista la nota prot. DAG n. 183481.E del 16 settembre 2026 con cui la Corte di appello di Salerno trasmetteva l'atto di contestazione degli addebiti - notificato all' I.V.G. in parola in data 25 giugno 2026 - e le controdeduzioni di "Engineering Solution s.r.l.", pervenute a mezzo PEC alla Corte di appello richiedente in data 24 luglio 2026. In particolare, la Corte ha dato atto di aver proceduto alla formale contestazione della mancata sottoposizione alla visione della competente autorità giudiziaria dei registri e dei bollettari, così come prescritto dall'art. 13 del d.m. 109/97, nonché la violazione dell'art. 11 del medesimo decreto, sulla omessa relazione annuale delle attività dell'anno 2025. La Corte concludeva, alla luce delle controdeduzioni ricevute dall'I.V.G., asserendo che "*le contestazioni formulate a carico della società non appaiono smentite dalle controdeduzioni della stessa"*;

Vista la nota prot. DAG n. 188166.U del 23 settembre 2026 con cui questo Ministero, preso atto della nota summenzionata e delle controdeduzioni dell'IVG, ha richiesto alla Corte di appello di Salerno di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 109/1997, in ordine alla revoca della concessione;

Vista la nota prot. DAG n. 189018.E del 24 settembre 2026 con cui la Corte di appello di Salerno ha espresso parere favorevole alla revoca della concessione, riportandosi al riguardo "*a quanto esposto nella nota del 16 settembre già inviatavi, sottolineando come il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, nella sua nota del 10 luglio 2026 già trasmessavi, abbia affermato che «da mesi non si hanno contatti sebbene sia stato messo a disposizione della Società un ambiente attrezzato all'interno del Tribunale per lo svolgimento delle attività di Istituto» e da atto «di una continua, perdurante inattività dell'I.V.G.»";*

Visto l'art. 41 del d.m. n. 109/1997, a norma del quale il Ministero della giustizia "*nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati nel funzionamento dell'istituto e debitamente contestati, può revocare la concessione";*

Ritenuto, in definitiva, di dover condividere le conclusioni cui è giunto il Presidente della Corte d'appello di Salerno in ordine alla irrilevanza delle controdeduzioni rese dalla società rispetto alla contestazione effettuata e al perdurante inadempimento all'obbligo di depositare la Relazione annuale relativa all'esercizio 2025, di cui alla nota del dirigente dell'ufficio prot. DAG n. 189018.E del 24 settembre 2026;

Ritenuto altresì che la situazione sopra delineata integri una grave irregolarità idonea a fare venire meno il vincolo fiduciario e giustifichi in pieno la revoca anticipata dell'autorizzazione di cui al decreto dirigenziale del 20 marzo 2025 nei confronti della società "Engineering Solution s.r.l.";

Decreta

E' revocata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale istituto vendite giudiziarie, nell'ambito del circondario del Tribunale di Vallo della Lucania, conferita con PDG 20 marzo 2025 alla società "Engineering Solution s.r.l.", con sede in via Piave, 29 Avellino.

Fino al rilascio di nuova autorizzazione, le vendite giudiziarie nel circondario del Tribunale di Vallo della Lucania verranno espletate secondo le disposizioni impartite dall'Autorità giudiziaria competente.

Roma, 29 settembre 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda

CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto Ministeriale 9 ottobre 2026 – Sospensione dalle funzioni di componente della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10.12.2024.

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2024 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2025 con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2025 con il quale sono

MODUS

stati nominati il Presidente della Commissione esaminatrice e i componenti della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2025 con il quale è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2025 con il quale è stato integrato, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 160/2006 come novellato dalla legge 112/2023, l'elenco dei componenti titolari della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2025 con il quale è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2025 con il quale è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2026 con il quale è stata integrata la composizione della Commissione esaminatrice;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 7 ottobre 2026 con la quale l'avv. Pietro Luigi Matta, in attesa di essere sottoposto ad interrogatorio di garanzia, è stato sospeso dalle sue funzioni di componente della Commissione esaminatrice

Decreta

La sospensione dell'avv. Pietro Luigi Matta, del foro di Palermo, dalle funzioni di componente della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10.12.2024

Roma, 9 ottobre 2026

Il Ministro
Carlo Nordio

MODUS

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento funzioni direttive

D.P.R. 27.07.2026 - REG. C.C. 30.07.2026

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, a sua domanda, del dott. Carlo Alberto INDELLICATI – nato a Reggio di Calabria il 26 agosto 1963 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Imperia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

D.P.R. 01.09.2026 - REG. C.C. 21.09.2026

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sulmona, a sua domanda, della dott.ssa Maria Antonia GARZIA – nata a Lecce il 14 maggio 1968 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Conferma funzioni direttive

DD.PP.RR. 01.09.2026 - REG. C.C. 21.09.2026

Decreta la conferma del dott. Giuseppe BELLELLI - nato a Chieti il 3 agosto 1962 - nell'incarico di Procuratore della Repubblica di Pescara, con decorrenza dal 22 novembre 2025.

Decreta la conferma del dott. Federico PRATO - nato a Venezia-Mestre il 5 ottobre 1958 - nell'incarico di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, con decorrenza dal 13 dicembre 2025.

Decreta la conferma del dott. Roberto ROSSI - nato a Bari il 26 maggio 1962 - nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari con decorrenza dal 27 settembre 2025.

Conferimento funzioni

DD.MM. 08.09.2026

Decreta la nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Roma settore civile, a sua domanda, del dott. Fausto BASILE – nato a Potenza il 14 agosto 1965 - magistrato di settima valutazione di professionalità, giudice del Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di Firenze, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa Agnese DI GIROLAMO – nata a Roma il 2 gennaio 1969 - magistrato di sesta valutazione, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

DD.MM. 23.09.2026

Decreta la nomina a Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Roma, a sua domanda, della dott.ssa Donatella CASARI – nata a Milano il 15 maggio 1966 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Bari, settore civile, a sua domanda, della dott.ssa Raffaella SIMONE – nata a Monopoli il 12 luglio 1960 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Collocamento fuori ruolo

D.M. 24.09.2026

Decreta il collocamento fiori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Raffaella VACCEA – nata a Palermo il 13 giugno 1965 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, alla Direzione generale dei magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia; con funzioni amministrative.

Conferma fuori ruolo

D.M. 23.06.2026

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Maria Cristina RIBERA - nata

MODUS

a Napoli l'8 ottobre 1965 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, per continuare a ricoprire, con il suo consenso, l'incarico di Esperto Giuridico della Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, per un ulteriore biennio.

DD.MM. 23.09.2026

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Rosa Maria D'ANTUONO – nata a Vico Equense il 24 marzo 1983 - magistrato ordinario che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo in qualità di magistrato addetto all'Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia per essere nominata, con il suo consenso, Direttore dell'Ufficio II della Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del medesimo Dipartimento.

Decreta la conferma del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del dott. Alessandro SUTERA SARDO – nato a Pisa il 5 gennaio 1972 - magistrato ordinario che ha conseguito la sesta valutazione di professionalità, per continuare a svolgere, con il suo consenso, le funzioni di magistrato di collegamento con la Francia e il Principato di Monaco:

Richiamo in ruolo

D.M. 08.09.2026

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura della dott.ssa Linda VACCARELLA – nata a Terracina il 23 luglio 1973 - magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e la riassegnazione della stessa al Tribunale di Roma con le funzioni di giudice, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Trasferimenti

D.M. 21.07.2026

Decreta il trasferimento del dott. Matteo GOBBI – nato a Firenze il 12 febbraio 1991 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, con le medesime funzioni.

DD.MM. 28.07.2026

Decreta il trasferimento del dott.ssa Cristina Maria CARUSO – nata a Catania il 26 aprile 1989 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Catania, con le funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona FAGA – nata a Roma il 10 ottobre 1981 - magistrato ordinario che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con le funzioni di sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca PALLADINI – nata a Piacenza il 28 marzo 1986 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sondrio, a sua domanda, al Tribunale di Reggio nell'Emilia, con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano PRIOLO – nato a Vallo della Lucania il 3 dicembre 1988 - magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con le funzioni di sostituto procuratore.

DD.MM. 03.09.2026

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna FERRARI – nata a Mantova il 17 novembre 1969 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano, a sua domanda, alla sezione lavoro del Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice del lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Federico MAIDA – nato a Siracusa il 18 maggio 1983 - magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Raffaele MUZZICA – nata a Massa di Somma il 23 giugno 1989 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, a sua domanda, al Tribunale di Napoli, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ester RICCIARDELLI – nata a Napoli l'11 agosto 1988 - magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, a sua domanda, al Tribunale di Napoli, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Teresa VALENTINO – nata a Napoli il 17 novembre 1982 - magistrato ordinario che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, a sua domanda, al Tribunale di Napoli, con le medesime funzioni.

MODUS

DD.MM. 10.09.2026

Decreta il trasferimento del dott. Niccolò BENCINI – nato a Segrate il 10 novembre 1989 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Novara, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena BOLDURI – nata a Piacenza il 28 novembre 1984 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cremona, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Matilde BORGIA – nata a Milano il 18 maggio 1991 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Piacenza, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia CALDORE – nata a Napoli il 26 dicembre 1981 - magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pavia, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ines Maria CARABETTA – nata a Locri il 13 febbraio 1991 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verbania, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Arianna CARIMATI – nata a Monza il 13 luglio 1990 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Varese, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Veronica DAL POZZO – nata a Bologna il 2 giugno 1989 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Como, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Matteo GAMBARATI – nato a Scandiano il 4 luglio 1990 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Emilia, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Martina MARCHINI – nata a Bollate il 6 giugno 1990 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sondrio, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni Antonio MUSCOGIURI – nato a Lecce il 26 gennaio 1967 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Firenze, a sua domanda, al Tribunale di Firenze, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Erisa PIRGU – nata a Tirana l'1 giugno 1989 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Piacenza, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Enrica POLI – nata a Gardone Val Trompia il 14 ottobre 1980 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trento, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Milano, con le funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gilda Danila ROMANO – nata a Rogliano il 13 luglio 1980 - magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia SANI – nata a San Miniato il 24 ottobre 1989 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sulmona, a sua domanda, al Tribunale di Prato, con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Dario SALERNO – nato a Siracusa il 10 marzo 1990 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Monza, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Emilio SCHONSBERG – nato a Rovereto il 14 maggio 1979 - magistrato ordinario che ha conseguito la quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bolzano, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, con le funzioni di sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisa TROTTA – nata a Bollate il 2 marzo 1984 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vercelli, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessia VANOLI – nata a Milano il 26 gennaio 1992 - magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rovigo, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Milano, con le funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni.

MODUS

DD.MM. 24.09.2026

Decreta il trasferimento della dott.ssa Emanuela CARRABOTTA – nata a Palermo il 25 agosto 1988 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, a sua domanda, al Tribunale di Vibo Valentia, con le stesse funzioni (posto vacante), in via temporanea, ai sensi dell'articolo 95 della Circolare.

Decreta il trasferimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 22, della legge n. 150/2005 e dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999 n. 266, della dott.ssa Maria Vittoria PERROTTA – nata a Cava de' Tirreni il 14 agosto 1995 – magistrato ordinario in attesa della prima valutazione, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Lecce, con le stesse funzioni (posto vacante), in via temporanea, ai sensi dell'articolo 95 della Circolare

Trasferimenti – Rettifica

Comunicato relativo all'estratto del decreto ministeriale 3 settembre 2026 concernente il trasferimento della dott.ssa Claudia De Santi (Estratto pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 15 ottobre 2026).

Rilevato che per mero errore materiale sul bollettino 19 è stato pubblicato nella sezione trasferimenti il D.M. 3 settembre 2026 riguardante la dott.ssa Claudia DE SANTI **riportando come nome Chiara in luogo di Claudia** si rettifica tale pubblicazione nel senso che il D.M. 3 settembre 2026 trasferisce la dott.ssa Claudia De SANTI come correttamente riportato nel decreto.

Trasferimenti sospesi in applicazione dell'art. 10 bis del R.D. 20 gennaio 1941, n. 12

DD.MM. 10.09.2026

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosita DEGASPERI – nata a Bolzano il 20/05/1991 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, a sua domanda, al Tribunale di Bolzano, con le funzioni di giudice, con sospensione dell'efficacia del predetto trasferimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dall'adozione della delibera emessa il 29 luglio 2026, in applicazione dell'art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta il trasferimento della dott.ssa Miriam MAROTTA – nata a Torre del Greco l'1 settembre 1988 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Alessandria, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con le funzioni di giudice, con sospensione dell'efficacia del trasferimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dall'adozione della delibera emessa il 29 luglio 2026, in applicazione dell'art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sara RIELLI – nata a Bolzano il 30 maggio 1987 - magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, a sua domanda, al Tribunale di Bolzano, con le funzioni di giudice, con sospensione dell'efficacia del predetto trasferimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dall'adozione della delibera emessa il 29 luglio 2026, in applicazione dell'art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta il trasferimento della dott.ssa Fiamma SANSONI – nata a Bagno a Ripoli il 25 luglio 1988 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità,, attualmente magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Bologna, a sua domanda, al Tribunale di Firenze, con le funzioni di giudice, con sospensione dell'efficacia del predetto trasferimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dall'adozione della delibera emessa in data 29 luglio 2026, in applicazione dell'art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità

D.M. 28.07.2026 - V.to U.C.B. 03.09.2026

Decreta che alla dott.ssa Cristina CAMBI, nata a Roma il 7.7.1967, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dall'11.4.2023.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dall'11.4.2019, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.950,67 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata l'11.4.2020 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.4.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 28.07.2026 - V.ti U.C.B. 06.09.2026

Decreta che alla dott.ssa Angela BARALDI, nata a Mirandola il 7.10.1968, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamen-

MODUS

to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Corrado CAPPIELLO, nato a Napoli il 29.5.1969, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall' 1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Costantino DE ROBBIO, nato a Bergamo il 20.1.1969, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Rieti, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Giuseppe FARINELLA, nato a Messina il 24.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall' 1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Paola PASSERONE, nata a Torino il 28.2.1968, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30.5.2024.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30.5.2020, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 134.204,66 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 30.5.2021 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

D.M. 30.07.2026 - V.to U.C.B. 03.09.2026

Decreta che al dott. Mario ANDRIGO, nato a Bormio il 28.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

MODUS

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 07.08.2026 - V.ti U.C.B. 03.09.2026

Decreta che alla dott.ssa Santina LIONETTI, nata a Bari il 16.6.1970, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – del Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Simona TORDELLI, nata a Terni il 27.10.1968, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità

D.M. 15.04.2026 - V.to U.C.B. 20.05.2026

Decreta di riconoscere al dott. Marco BRUSEGAN, nato a Dolo il 31.10.1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2025.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.5.2025, il magistrato di cui al presente decreto verrà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 2.5.2026 deve essere corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 95.497,82 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 - cl. 7) maturerà il 2.5.2027 e verrà economicamente attribuita dall'1.5.2027.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 28.07.2026 - V.ti U.C.B. 05.09.2026

Decreta di riconoscere al dott. Stefano TACCHINO, nato a Torino il 19.5.1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di sorveglianza di Torino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2025.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.5.2025, il magistrato di cui al presente decreto verrà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 2.5.2026 deve essere corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 95.497,82 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 - cl. 7) maturerà il 2.5.2027 e verrà economicamente attribuita dall'1.5.2027.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico VERNIZZI, nato a Parma il 22.6.1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di giudice del Tribunale di Parma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2025.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.5.2025, il magistrato di cui al presente decreto verrà inquadrato nella qualifica di

MODUS

magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 2.5.2026 deve essere corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 95.497,82 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 - cl. 7) maturerà il 2.5.2027 e verrà economicamente attribuita dall'1.5.2027.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità

DD.MM. 28.07.2026 - V.ti U.C.B. 03.09.2026

Decreta che al dott. Giuseppe COLLAZZO, nato a Marsicovetere il 4.4.1983, magistrato ordinario con funzioni di giudice del Tribunale di Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.3.2025.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.3.2025, lo stipendio annuo lordo di € 61.647,12 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva, maturata il 2.10.2025 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2), è corrisposta dall'1.10.2025.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott.ssa Leila NADIR SERSALE, nata a Roma il 26.5.1991, magistrato ordinario con funzioni di giudice del Tribunale di Arezzo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 3.1.2024.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 3.1.2024, lo stipendio annuo lordo di € 60.432,43 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva è maturata il 3.8.2024 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) ed è corrisposta dall'1.8.2024.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Beatrice RUPERTO, nata a Roma il 6.9.1988, magistrato ordinario con funzioni di giudice del Tribunale di Tivoli, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.3.2025.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.3.2025, lo stipendio annuo lordo di € 61.647,12 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva, maturata il 2.10.2025 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2), è corrisposta dall'1.10.2025.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Variazione dati anagrafici e correzione errore materiale

D.M. 03.09.2026

Decreta che in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Olimpia Del Zaino, nata a Reggio Calabria il 21 agosto 1978, a decorrere dalla data del presente Decreto Ministeriale, ove si legge Olimpia Del Zaino dovrà invece leggersi "Olimpia DELZAINO".

D.M. 08.10.2026

Decreta che in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Bianca BELLINI, nata a Pistoia il 28 giugno 1995, a decorrere dalla data del presente Decreto Ministeriale, ove si legge Bianca BELLINI dovrà invece leggersi "Bianca BELLINI BROGI".

Collocamento in aspettativa e congedo

DD.MM. 03.09.2026

Decreta che la dott.ssa Sabrina CIGNINI, nata a Viterbo il 20 maggio 1970, già giudice del Tribunale di TERAMO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 4 maggio al 2 giugno 2026, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca EVA, nata a Fiesole il 2 agosto 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AREZZO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 9 giugno al 6 settembre 2026, con gli assegni interi dal 10 giugno al 23 luglio 2026, ridotti di un terzo per il giorno 9 giugno 2026, con diritto all'80% dell'intero trattamento economico in godimento dal 24 luglio al 6 settembre 2026 e con esclusione, per

MODUS

l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Silvia GIARRIZZO, nata a Catania il 15 febbraio 1989, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RAGUSA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 3 giugno al 18 luglio 2026, con gli assegni interi dal 4 giugno al 17 luglio 2026, ridotti di un terzo per il giorno 3 giugno 2026, con diritto all'80% dell'intero trattamento economico in godimento per il giorno 18 luglio 2026 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Sara IACCARINO, nata a Napoli il 24 agosto 1983, giudice del Tribunale di Napoli Nord in AVERSA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dall'11 giugno al 25 luglio 2026, con gli assegni interi dal 12 giugno al 25 luglio 2026, ridotti di un terzo il giorno 11 luglio 2026 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Filomena NALDI, nata a Napoli il 1° aprile 1986, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 10 giugno al 7 settembre 2026, con gli assegni interi dall'11 giugno al 24 luglio 2026, ridotti di un terzo per il giorno 10 giugno 2026, con diritto all'80% dell'intero trattamento economico in godimento dal 25 luglio al 7 settembre 2026 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Anna Laura ROBERTO, nata a Salerno il 6 febbraio 1992, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 22 giugno al 18 settembre 2026, con gli assegni interi dal 23 giugno al 5 agosto 2026, ridotti di un terzo per il giorno 22 giugno 2026, con diritto all'80% dell'intero trattamento economico in godimento dal 6 agosto al 18 settembre 2026 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

MODUS

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento
Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it

IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

MODUS